GENERAL FOND SPA - CONTRIBUTO 3% - LEGGE 59/92

DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le Cooperative e i Consorzi aderenti alle Associazioni riconosciute, devono destinare il 3% degli utili ai Fondi costituiti dalle Associazioni.
Nello specifico se aderenti all'**AGCI** dovranno versare il contributo a **GENERAL FOND SOCIETA' PER AZIONI**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Bonifico bancario intestato a

GENERAL FOND SOCIETA' PER AZIONI
BNL - AG. 9 ROMA
CODICE IBAN **IT94Y0100503239000000012947**

TERMINI DI VERSAMENTO

Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio.

DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Deve inoltre essere devoluto al Fondo - ai sensi del citato art. 11, comma 5 della Legge 59/92 - il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

Riguardo agli effetti della recente entrata in vigore (13.12.2014) del **Dlgs n. 175-2014 – art. 28, comma 4 –** che prevede la possibilità che entro cinque anni dalla cancellazione dal Registro Imprese possano aver luogo accertamenti, contenziosi e inoltro di richieste di riscossione tributi, precisiamo che la eventualità che in futuro vi possano essere pretese fiscali non esime la Cooperativa dall'obbligo di devoluzione, né consente ai Fondi mutualistici di non pretendere il versamento del patrimonio residuo.

Al fine tuttavia di tener conto delle esigenze dei professionisti interessati dalle procedure di liquidazione e cancellazione di cui trattasi, è stato adottato da questa Società il criterio di prevedere la restituzione in tutto o in parte del versamento ricevuto in devoluzione **in ipotesi di accertamento definitivo di un nuovo debito fiscale in capo alla Cooperativa indicata in oggetto** cancellata dal Registro Imprese.

GENERAL FOND SPA - CONTRIBUTO 3% - LEGGE 59/92

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo del 3% deve essere effettuato **sull'intero ammontare dell'utile** di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie ed altre riserve straordinarie.

I casi di esclusione dalla base di calcolo sono:

- la quota di utile determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti c.c. destinata alla copertura delle perdite relative ad esercizi pregressi **qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate**, a meno che non si tratti di contributi in conto capitale.
- le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito;

NON è dovuto il contributo del 3% sugli utili per le seguenti società:
- Srl
- Enti non cooperativi
- Garanzia Fidi
- Banche POPOLARI
- Mutuo soccorso

LIMITE MINIMO VERSAMENTO

Se il 3% sugli utili di esercizio è uguale o inferiore ad euro 10,33 la cooperativa e/o il consorzio non è tenuto al versamento.

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO IN PRESENZA DI ADESIONE A PIÙ CENTRALI

In caso di adesione a due o più Centrali Cooperative, **il contributo annuo deve essere suddiviso in parti uguali** tra le Associazioni cui l'ente aderisce, ponendo attenzione alla data di adesione/cancellazione dalle Associazioni.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO: ADESIONI/CANCELLAZIONI IN CORSO D'ANNO

In caso di iscrizione all'AGCI in corso d'anno il calcolo del contributo dovrà essere fatto per i **giorni effettivi di adesione** (Importo contributo 3% diviso 365 e moltiplicato per i giorni di adesione).

Stesso criterio dovrà essere adottato per le cancellazioni in corso d'anno, vale a dire il contributo è calcolato in **giorni fino alla data di sussistenza dell'adesione**.

GENERAL FOND SPA - CONTRIBUTO 3% - LEGGE 59/92

ERRATO VERSAMENTO TRAMITE F24

⇨ In caso di errato versamento mediante **modello F24** è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione alla compensazione dei crediti.

Si precisa infatti che il versamento del contributo di cui trattasi mediante modello F24 è corretto solo per quelle cooperative non aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza.

La Direzione Generale per gli Enti Cooperativi presso il Ministero dello Sviluppo Economico con *circolare n. 0015874* del 7.05.2007, ha reso nota la procedura che le cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, le quali abbiano erroneamente versato al Bilancio dello Stato la quota del 3% degli utili destinata ai Fondi mutualistici, debbono seguire per poter ottenere gli spettanti rimborsi.

Tale procedura prevede appunto il preventivo inoltro alla citata Direzione Generale di una **richiesta di autorizzazione alla compensazione dei crediti**, da compilare a cura del legale rappresentante dell'ente dichiarante conformemente al modello - sotto forma di autocertificazione - appositamente predisposto scaricabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (oppure scaricabile nella modulistica denominato: F24_richiesta_compensazione crediti").

Il rilascio della predetta autorizzazione - subordinato all'accertamento da parte dei competenti Uffici ministeriali o, se del caso, da parte del revisore incaricato in sede di ispezione, della veridicità delle dichiarazioni rese - consentirà alla Cooperativa richiedente di utilizzare le somme erroneamente versate per compensare altri pagamenti da effettuare tramite mod. F24.

Dovrà accompagnare la richiesta medesima l'attestazione di adesione all'AGCI, da completare con una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e con una copia del modello F24 attestante il pagamento.

L'avvio delle descritte procedure non esime la Cooperativa dal versare gli importi ancora dovuti a GENERAL FOND.

GENERAL FOND SPA - CONTRIBUTO 3% - LEGGE 59/92

ERRATO VERSAMENTO A GENERAL FOND SOCIETA' PER AZIONI

- ⇨ in caso di errato versamento al Fondo la Cooperativa/Consorzio dovrà inviare su carta intestata della cooperativa un'istanza di rimborso al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioversamenti@generalfond.it indicando:
  - ragione sociale
  - n. iscrizione all'AGCI
  - data del versamento e importo (allegare copia del bonifico)
  - iban sul quale effettuare il rimborso
  - riferimenti telefonici

  I nostri uffici procederanno alla verifica di tutta la documentazione presentata e, in caso positivo, si procederà al rimborso.

ERRATO VERSAMENTO AD ALTRO FONDO MUTUALISTICO

- ⇨ In caso di errato versamento in favore di **altro Fondo mutualistico/Regioni a statuto speciale** è necessario inoltrare **richiesta di rimborso** (direttamente al fondo al quale è stato fatto per errore il bonifico) allegando l'attestazione di adesione all'**AGCI**.